CULTURAle
AziendaSpecialeMultiservizi
COSTRUIREINSIEME

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 125 DEL 23.09.2024

Oggetto: Rinnovo contratto annuale adesione al servizio Move-in per Ludobus BP793SR.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, alla ditta **AIR SRL – Via Vittor Pisani 16 – 20124 Milano – P.I. 08745320963 -** Importo 16,39 oltre iva di legge - CIG N. **B3231C8B39.**

Premesso che il Governo**,** già l'anno scorso, aveva approvato il decreto Legge che rimanda al 01 ottobre 2025 il blocco delle vetture diesel Euro 5 e restava vietata la circolazione dei mezzi diesel euro 1, 2, 3 e 4, quelli a benzina euro 1 e 2 e quelli a gpl metano euro 1;

Dato che il mezzo aziendale Ludobus- alimentazione Gasolio Euro2, utilizzato dal Centro Gioco Il Bianconiglio per gli interventi nelle scuole, rientra tra i mezzi che non possono più circolare si è ritenuto, già l'anno scorso, di avvalersi del servizio Move-in. Il servizio consiste in un progetto sperimentale della Regione Lombardia, adottato anche dalla Regione Piemonte, con il quale sono promosse, nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze. La Regione Piemonte ha individuato il numero di chilometri, specifico per ciascuna categoria e classe ambientale di veicolo soggetto alle limitazioni che possono essere percorsi annualmente;

Considerato che la ditta AIR SRL con sede in Via Vittor Pisani 16 – 20124 Milano – P.I. 08745320963 si occupava dell'adesione al servizio che prevedeva l'installazione sul mezzo di una scatola nera (black-box) che consentiva di rilevare gli effettivi chilometri effettuati e un abbonamento annuale;

Ritenuto pertanto necessario rinnovare l'abbonamento scaduto con la ditta Air Srl al costo di € 16,39 + iva aderendo nuovamente al servizio Move-In con la Regione Piemonte con nota messa agli atti con NPG 1834/19.09.24

Verificato che:

- L'oggetto della fornitura non rientra tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell'art. 1, comma 7 e seguenti, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell'art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;
- Non sono presenti convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o dalla Società Committenza Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), istituita con Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione dell'art. 26, comma 1, della L. n. 488/1999 e dell'art. 1 comma 449, della L. 296/2006, i cui parametri qualità prezzo debbano essere utilizzati come riferimento e limite massimo per l'Amministrazione;
- l'importo dell'affidamento è inferiore alle soglie di rilevanza europea ed è quindi possibile procedere direttamente e autonomamente ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, mediante affidamento diretto a norma dell'art. 50, comma 1 lettera b), del medesimo decreto;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- a norma dell'art.1 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130, L. 30 dicembre 2018, l'Azienda non è tenuta a fare ricorso al MEPA e/o altri mercati istituiti ovvero al sistema telematico

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento trattandosi di procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro;

Rilevato che la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione della fornitura e/o servizio attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Atteso che in relazione alla procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere il Codice identificativo Gare (CIG) attribuito con il n. **B3231C8B39;**

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, si possa procedere ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto, a favore della ditta **AIR SRL – Via Vittor Pisani 16 – 20124 Milano – P.I. 08745320963**, per il rinnovo del contratto annuale per l'adesione al servizio Move-in;

In forza del decreto sindacale n. 13 del 27/03/2024

DISPONE

Sulla base delle considerazioni e delle motivazioni in dettaglio sopra specificate:

1. di AFFIDARE, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, alla ditta **AIR SRL – Via Vittor Pisani 16 – 20124 Milano – P.I. 08745320963**, il rinnovo del contratto annuale per l'adesione al servizio Move-in per un importo di € 16,39 oltre iva di legge;

2. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del suddetto D. Lgs. 36/2023.

Il Direttore
Dott.ssa Elisabetta ~~Palazzolo~~